STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123 / A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO RAGEP ROMA

Prot. n. 694 Cod.id. STA3 Ind.cl. 05.07.01/02

00187 Roma, 11 APR. 2007

POC: Ten. Col. Giovanni SANZULLO 3.8121
giovanni.sanzullo@esercito.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Concertazione relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto - Personale — ROMA

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA — ROMA

ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA — ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa /DNA — SEDE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito lettera n. 623 Cod.id. STA3 Ind.cl. 05.07.01/02 in data 9 marzo 2007.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In relazione a quanto chiesto nel corso della riunione sull'argomento tenutasi l'8 febbraio u.s. e a integrazione di quanto già comunicato con la lettera alla quale si dà seguito, s'invia, in allegato, un elenco aggiornato dei possibili obiettivi della procedura di concertazione in oggetto, posti in ordine provvisorio di priorità, con accluse le connesse bozze di articolato, corredate di relazione illustrativa e, ove ritenuto necessario, di una stima degli oneri limitatamente all'Esercito.

2. Detti obiettivi devono essere intesi, in questa fase, come meri "spunti" per avviare un confronto costruttivo e potranno pertanto essere rivisti sulla scorta degli attesi chiarimenti circa le risorse effettivamente disponibili, delle ulteriori esigenze/considerazioni che saranno espresse anche dagli organi della rappresentanza militare e delle risultanze delle riunioni in sede interforze e interministeriale. Ciò, tuttavia, fermi restando i seguenti principii ispiratori:
   - evitare disparità e garantire i giusti equilibri, armonizzando i trattamenti;
   - risolvere talune problematiche applicative poste dalla normativa vigente, stigmatizzate sia dalla catena di comando sia dal personale, anche attraverso gli organi di rappresentanza;
   - tendere a una revisione delle indennità operative mirata a "premiare" l'impiego reale piuttosto che l'appartenenza a una determinata unità;
   - remunerare l'anzianità di servizio;

- tutelare il personale più giovane e quello è esposto a maggiori rischi/responsabilità;
- dotarsi di strumenti retributivi flessibili, che consentano di adottare anche criteri "meritocratici".

3. Nel confermare la necessità di assicurare un più diretto coinvolgimento degli organismi di vertice delle Forze Armate nelle procedure di concertazione (allo scopo di metterli in condizione di fornire un contributo fattivo e consapevole, inteso ad assicurare che le discendenti norme risultino in linea con le esigenze e coerenti con le diverse realtà operative) e la totale disponibilità a ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile al riguardo, si rende noto che la Sezione Esercito del Consiglio Centrale di Rappresentanza, con delibera n. 11/2006, ha chiesto di invitare codesto Stato Maggiore a informare tempestivamente anche il Consiglio stesso circa la tempistica e le linee d'azione istituzionali individuate in materia.

d'ordine
IL VICE CAPO REPARTO
(Brig. Gen. Ciro MARTIRE)
Brig. Gen. Ciro Martire

www.ForzeArmate.org

CONCERTAZIONE NORMATIVA RELATIVA AL QUADRIENNIO 2006-2009

OBIETTIVI DELLO SME

SINTESI DELLA PROPOSTA	Oneri riferiti al personale dell'E.I. *cifre in milioni di euro*	Annesso
Estensione dell'indennità di "supercampagna" a tutto il personale delle F.A..	4,70	1
Revisione dell'indennità supplementare di comando, con contestuale istituzione di un'indennità di responsabilità.	0,00	2
Istituzione di un fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, in analogia a quanto posto in essere dalla Forze di Polizia a ordinamento militare.	0,00	3
Revisione della disciplina del CFI, prevedendo la possibilità di corrisponderlo (eventualmente in misura ridotta) anche al personale che svolge attività operative/addestrative che consentono il pernottamento presso la propria abitazione o attività particolarmente logoranti ma non autenticamente operative.	0,00	4
Attribuzione del CFI ai VFP4.	0,00	4
Rivalutazione del compenso per lavoro straordinario.	0,00	5
Istituzione del "trascinamento" dell'indennità supplementare per incursori e operatori subacquei.	3,50	6
Valorizzazione della retribuzione spettante ai Quadri in servizio presso gli stabilimenti militari di pena (aumento della quota dell'indennità pensionabile dovuta e previsione del relativo "trascinamento").	0,28	7
Valorizzazione dell'anzianità di servizio, tramite la revisione dell'assegno funzionale.	6,70	8
Esclusione, in caso di terapie salva vita, dei giorni di ricovero ospedaliero dal computo della licenza straordinaria.	0,00	9
Revisione dei criteri di attribuzione dell'indennità di trasferimento, prevedendo la possibilità di "transitare" dal regime di rimborso del canone di affitto al regime di corresponsione dell'indennità e viceversa, mediante forme di compensazione che mantengano inalterati gli equilibri in termini di valore complessivo dei trattamenti previsti.	0,00	10
Chiarimento della disciplina sui recuperi dovuti per la comune attività lavorativa prestata in giornata festiva/feriale non lavorativa.	0,00	11
Trasformazione delle misure delle indennità di impiego operativo in valore assoluto.	0,00	12
Armonizzazione del regime fiscale e previdenziale delle indennità d'impiego operativo.	2,50	13
Chiarimenti circa i termini di applicazione dell'indennità introdotta dall'art. 8 comma 5 del D.P.R. n. 163/2002, di cui è destinatario il personale trasferito d'autorità che non beneficia di alloggi forniti dall'A.D..	0,00	14
Aggiornamento dell'importo previsto per il rimborso dei pasti del personale che presta servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio.	0,00	15
Adeguamento del valore del buono pasto da € 4,65 a € 7,00, in analogia a quanto previsto per il "Comparto Ministeri".	0,00	16

18	[illegible] di perfezionamento e per i pasti al personale che partecipa a esami per l'avanzamento al grado o qualifica nell'ambito dello stesso ruolo o categoria o a concorsi interni per il passaggio ad altro ruolo o a categoria superiore.	0,00	17
19	Valorizzazione del trattamento economico del Capitano non "omogeneizzato".	3,40	18
20	Definizione di forme per il riconoscimento al personale "contrattualizzato" (U. non "omogeneizzati", SU. e VSP) dei benefici economici previsti per il personale dirigente in relazione ai servizi prestati per conto dell'ONU in zona d'intervento (per effetto della L. n. 1746/1962) e alla nascita di un figlio (per effetto del RDL n. 1542/1937, convertito in L. n. 1/1939).	7,00	19
21	Revisione delle indennità di rischio e maneggio valori di cui al D.P.R. n. 146/1975.	3,80	20
22	Elevazione a 365 giorni del limite di 240 giorni continuativi che determina l'interruzione dell'indennità di trasferta, con riferimento ai corsi addestrativi e formativi (in analogia a quanto previsto per le F.d.P. a ordinamento militare - art. 46 comma 10 del D.P.R. n. 164/2002).	0,00	21

TOTALE ONERI RIFERITI AL PERSONALE DELL'ESERCITO	**31,88**

Side Web
www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Estensione dell'indennità di "supercampagna" a tutto il personale delle Forze Armate.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Indennità operativa di campagna)

A decorrere dal 1° gennaio 2007, nelle more di una revisione complessiva delle indennità disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio è corrisposta, se più favorevole di quella in godimento, un'indennità di impiego operativo di campagna nella misura pari al 150% dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità esplica gli effetti previsti dal comma 3 dell'articolo 17 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e dall'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394.

IN ALTERNATIVA:

A decorrere dal 1° gennaio 2007, nelle more di una revisione complessiva delle indennità disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità di campagna di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, i cui effetti e la cui misura sono stati estesi dall'articolo 5 comma 7 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 a tutto il personale militare in servizio presso gli enti centrali, territoriali e scolastici, è elevata al 150% dell'indennità di impiego operativo di base.

RAZIONALE:

L'indennità cosiddetta di "supercampagna" (oggi pari al 150% dell'indennità di impiego operativo di base) fu istituita dall'art. 4 del D.P.R. n. 360/1996 per il personale militare in servizio negli enti di campagna impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali. A distanza di oltre un decennio, il ruolo delle Forze Armate si è evoluto di pari passo con il mutamento degli scenari internazionali, talché ormai tutto il personale militare, indipendentemente dall'organismo al quale è effettivo, dev'essere permanentemente disponibile, in relazione alla professionalità esprimibile e alle esigenze dello strumento, per l'impiego presso i contingenti schierati in operazioni, in ossequio al principio della "task organization". Ne consegue che quello di differenziare le retribuzioni sulla base della mera appartenenza a un determinato organismo è divenuto un criterio anacronistico, la cui applicazione determina ingiustificate disparità di trattamento.
Per porre fine a dette sperequazioni, si rende necessario equiparare l'indennità di "campagna" (115% dell'indennità di impiego operativo di base) all'indennità di "supercampagna". Tale intervento, che di fatto interessa un'aliquota minoritaria di soggetti, non determinerebbe appiattimenti retributivi, atteso che alle condizioni d'impiego che comportano particolari rischi e disagi (es. contingenti all'estero; aeronavigazione; imbarco) continuerebbe a essere associato un trattamento economico più favorevole.
Per l'Esercito, l'onere è stimabile in circa 4,7 mil. di euro annui.

ONERI PRESUNTI PER L'ESTENSIONE DELL'INDENNITA DI IMPIEGO OPERATIVO DI "SUPERCAMPAGNA" A TUTTO IL PERSONALE DELL'ESERCITO

GRADO	IMPIEGO OPERATIVO DI BASE	IMPIEGO IN ENTI CENTRALI, TERRITORIALI E SCUOLE	PER REPARTI DI CAMPAGNA	Totale personale destinatario dell'indennità di campagna (escluso quello destinatario del trattamento economico dirigenziale)	Totale personale destinatario dell'indennità di campagna, corretto con i parametri stabiliti dallo SMD[1]	Importo operativa di base	Onere complessivo calcolato ipotizzando la percezione di un'operativa "media" che per effetto del "trascinamento" sia pari al 125% dell'indennità di impiego operativo di base[1]
CAPITANO	163	102	547	463	324	333,11	€ 350.751,84
TENENTE	27	0	282	309	216	299,55	€ 210.576,16
SOTTOTENENTE	10	0	684	694	486	165,27	€ 260.936,54
1° MARESCIALLO +29	532	0	736	1.268	888	343,44	€ 990.721,37
1° MARESCIALLO +25	286	0	745	1.031	722	333,11	€ 781.317,83
1° MARESCIALLO	136	0	351	487	341	299,55	€ 331.878,93
MARESCIALLO CAPO +25	16	0	14	30	21	299,55	€ 20.444,29
MARESCIALLO CAPO	634	0	974	1.608	1.126	278,89	€ 1.020.235,40
MARESCIALLO ORDINARIO +15	8	0	1	9	6	258,23	€ 5.287,26
MARESCIALLO ORDINARIO +10	10	0	23	33	23	237,57	€ 17.835,57
MARESCIALLO ORDINARIO	10	0	39	49	34	180,76	€ 20.150,22
MARESCIALLO	6	0	232	238	167	154,94	€ 83.892,26
SERGENTE MAGGIORE CAPO +25	0	0	0	0	0	299,55	€ 0,00
SERGENTE MAGGIORE CAPO	0	0	0	0	0	278,89	€ 0,00
SERGENTE MAGGIORE +18	0	0	0	0	0	258,23	€ 0,00
SERGENTE MAGGIORE +15	5	0	12	17	12	237,57	€ 9.188,02
SERGENTE MAGGIORE	11	0	63	74	52	180,76	€ 30.430,95
SERGENTE	53	0	250	303	212	160,00	€ 110.292,00
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +29	0	0	0	0	0	278,89	€ 0,00
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +25	0	0	0	0	0	258,23	€ 0,00
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +17	0	0	0	0	0	237,57	€ 0,00
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	0	0	0	0	0	229,82	€ 0,00
CAPORAL MAGGIORE CAPO	103	0	117	220	154	180,76	€ 90.470,38
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	336	0	349	685	480	154,94	€ 241.454,62
1° CAPORAL MAGGIORE	180	0	235	415	291	120,00	€ 113.295,00
				7.933	**5.553**		**€ 4.689.158,64**

[1] **PARAMETRI CORRETTIVI:**

% dei destinatari del 150% dell'operativa di base in virtù del "trascinamento": **30,00%** (% stabilita dallo SMD con l'Annesso 1 alla let. n. 114/2/1359/4520.1 in data 25 lug. 2005)

% media del "trascinamento" tra coloro che percepiscono un'operativa inferiore al 150% dell'operativa di base: **125,00%**

TOTALE ONERI RIFERITI AL SOLO PERSONALE DELL'ESERCITO: € 4.689.158,64

SINTESI DELLA PROPOSTA: Revisione dei termini di corresponsione dell'indennità di comando.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Indennità supplementare di comando e di responsabilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle more di una revisione complessiva delle indennità disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è attribuita in misura pari al 40% dell'indennità di impiego operativo di base e compete esclusivamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolare degli incarichi di comando navale e comando di corpo annualmente determinati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Segretario Generale della Difesa, in base al contemporaneo esercizio in forma piena di funzioni e responsabilità di impiego autonomo di uomini e mezzi, amministrativa e disciplinare.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolare di incarichi già destinatari dell'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e a quello investito, in funzione dell'incarico ricoperto, di particolari responsabilità tecnico-operative o tecnico-amministrative, è attribuita un'indennità supplementare mensile, non cumulabile con quella indicata al comma 1, pari al 30% dell'indennità di impiego operativo di base. Gli incarichi destinatari di detta indennità di responsabilità sono annualmente determinati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Segretario Generale della Difesa, in base a criteri uniformi da fissare in ambito interforze.
3. Fino a nuove disposizioni, il totale degli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 non può superare i contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187, con riferimento all'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, tenendo anche conto che in detti contingenti deve continuare a rientrare il personale destinatario del trattamento economico dirigenziale beneficiario dell'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78. I predetti contingenti massimi potranno essere aumentati, limitatamente al personale non dirigente, in coerenza con le eventuali ulteriori risorse finanziarie stanziate per l'arco temporale disciplinato nel presente provvedimento di concertazione o con quelle assegnate per i futuri provvedimenti.

RAZIONALE:

La norma è volta a "premiare", nell'ambito degli attuali percettori dell'indennità supplementare di comando, gli incarichi di comando "pieno", senza con ciò penalizzare i rimanenti beneficiari, cui viene contestualmente riconosciuta una "nuova" indennità di responsabilità. La determinazione degli incarichi destinatari è demandata al Capo di Stato Maggiore della Difesa, nei limiti dei contingenti massimi fissati con il Decreto Ministeriale già emanato, per il 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187, con riferimento all'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Tale previsione determina oneri aggiuntivi commisurati esclusivamente all'elevazione dal 30% al 40% dell'indennità supplementare di comando dovuta ai titolari di incarichi di comando "pieno", oneri che per quanto attiene all'Esercito non sussistono, atteso che tutti i comandanti di corpo sono tutti destinatari del trattamento economico dirigenziale.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Istituzione di un fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Efficienza dei servizi istituzionali)

1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi e a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza Armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da:
   a. i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   b. specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
   c. gli importi derivanti dalla riduzione pari 20% per il 2007, al 30% per il 2008 e al 40% per il 2009 degli stanziamenti relativi al compenso forfetario di impiego e di guardia previsti negli appositi capitoli di bilancio;
   d. ogni altra risorsa di bilancio all'uopo destinata in sede di concertazione.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
   a. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
   b. incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
   c. compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;
   d. compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
4. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza Armata e previa informazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 16/03/1999 n. 255, alle rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

RAZIONALE:

La nuova realtà operativa delle Forze Armate impone la disponibilità di strumenti retributivi flessibili che consentano di premiare particolari situazioni d'impiego o fronteggiare specifiche esigenze da definire, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi. E' pertanto necessario dotare l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica di uno strumento analogo a quello previsto per l'Arma dei Carabinieri dall'art. 53 del DPR 16/03/1999 n. 254.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Revisione dei termini di corresponsione del compenso forfettario di impiego e di guardia.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Compensi forfetari di guardia e di impiego)

1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo _____, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure riportate nell'allegata tabella ___ per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituto con l'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella ___, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.
4. Il compenso di cui al precedente comma 3 è ridotto del 20% qualora al personale sia concessa la facoltà di pernottare presso la propria abitazione.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il compenso di cui al precedente comma 3 è corrisposto, in misura ridotta del 25% e per un periodo non superiore a 60 giorni l'anno, anche al personale impiegato in attività di funzionamento, diverse da quelle di cui ai precedenti commi 1 e 3, caratterizzate da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nelle sede di servizio o in quella di abituale dimora, se dislocata entro i 90 chilometri.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 3 e 5 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
7. Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui ai precedenti commi 3 e 5 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armate, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
8. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

RAZIONALE:

Con il presente articolato si confermano anche per il quadriennio normativo 2006-2009 gli istituti retributivi introdotti dall'articolo 9 del D.P.R. n. 163/2002, cioè i compensi forfetari di guardia e di impiego. Vengono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina di quest'ultimo, al fine di

renderlo più funzionale alle esigenze delle Forze Armate. In particolare viene prevista, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di attribuire il compenso forfettario d'impiego:

- ai VFP4, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 6, del Decreto Legislativo n. 215/2001, nella misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti;
- al personale cui sia concessa la facoltà di pernottare presso la propria abitazione, in misura ridotta del 20%;
- al personale impiegato in particolari attività di funzionamento che si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore e comportino l'obbligo di rimanere disponibili nelle sede di servizio o in quella di abituale dimora, se dislocata entro i 90 chilometri, in misura ridotta del 25%.

Le disposizioni che si intendono introdurre con il presente articolato **non comportano alcun onere aggiuntivo** in quanto i compensi in parola vengono attribuiti sulla base di risorse preventivamente stanziate in bilancio.

Side Web
www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Ripristino del meccanismo di rivalutazione automatica della misura del compenso per lavoro straordinario.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Compenso per lavoro straordinario)

1. A decorrere del 1° gennaio 2007, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 lo stipendio mensile parametrale, comprensivo della quota di indennità integrativa speciale, incrementato del rateo di tredicesima mensilità.
2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno e al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.
3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo.

RAZIONALE:

L'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 163/2002, nell'abrogare l'articolo 5 del D.P.R. n. 150/1987 (che prevedeva un meccanismo di "aggancio" della misura oraria del compenso per lavoro straordinario al trattamento stipendiale fisso e continuativo), ha, di fatto, "congelato" le misure del compenso per il lavoro straordinario, che restano commisurate alle retribuzioni fissate per l'anno 1999 dal precedente provvedimento di concertazione (D.P.R. n. 255/1999). In tale contesto, le prestazioni lavorative rese dal personale militare oltre il normale orario di lavoro sono ristorate con compensi che, oltre a essere evidentemente inadeguati (circa 6,5 € netti alla mano), risultano non proporzionati alla retribuzione complessiva.
Con la presente iniziativa si intende ripristinare il meccanismo di rivalutazione automatica delle misure del compenso per lavoro straordinario che, in fase di prima applicazione, determinerebbe un adeguamento medio di circa il 15%.
La previsione che si intende introdurre **non comporta alcun onere aggiuntivo**, in quanto i compensi in questione vengono attribuiti sulla base di risorse preventivamente stanziate in bilancio.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Istituzione del "trascinamento" dell'indennità supplementare per incursori e operatori subacquei.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Indennità supplementare per incursori e subacquei)

1. Al personale militare che, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio con il brevetto di incursore o operatore subacqueo nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete, all'atto del passaggio ad altra condizione di impiego che comporti la cessazione dell'indennità mensile di cui alla suddetta normativa, un emolumento pari a un ventesimo dell'indennità stessa per ogni anno di avvenuta percezione, fino a un massimo di venti anni.
2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 23 marzo, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

RAZIONALE:

Il personale in possesso del brevetto di incursore o di operatore subacqueo che presta servizio presso i reparti incursori e subacquei è soggetto a un particolare disagio, remunerato con un'indennità (prevista dall'art. 9, comma 2, della L. n. 78/1983) pari al 180% dell'indennità di impiego operativo di base. Al fine di evitare che al suddetto personale all'atto del reimpiego presso un altro ente venga attribuito un trattamento economico deteriore rispetto a quello in godimento, è necessario introdurre una forma di "trascinamento" del servizio prestato in tale posizione d'impiego, in analogia a quanto previsto per l'indennità di pronto intervento aereo.
L'onere è stimabile, per quanto concerne il personale dell'Esercito, in circa 3,5 mil. di euro annui.

ONERI PRESUNTI RELATIVI AL "TRASCINAMENTO" DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER INCURSORI E OPERATORI SUBACQUEI.

GRADO	Personale in servizio presso i reparti incursori dell'Esercito	Personale che in passato ha prestato servizio nei reparti incursori		Misura dell'indennità supplementare per incursori	Oneri relativi al "trascinamento" dell'indennità supplementare per incursori per il personale dell'Esercito
		N°	numero medio di anni		
APITANO NON OMOG.	26	78	10	€ 599,60	€ 303.996,19
ENENTE	21	63	10	€ 539,19	€ 220.798,31
OTTOTENENTE	12	36	10	€ 297,49	€ 69.611,72
MARESCIALLO +29	36	108	10	€ 618,19	€ 433.970,78
MARESCIALLO +25	28	84	10	€ 599,60	€ 327.380,51
MARESCIALLO	28	84	10	€ 539,19	€ 294.397,74
ARESCIALLO CAPO +25	0	0	0	€ 539,19	€ 0,00
ARESCIALLO CAPO	73	219	10	€ 502,00	€ 714.599,85
ARESCIALLO ORDINARIO +15	0	0	0	€ 464,81	€ 0,00
ARESCIALLO ORDINARIO +10	3	9	10	€ 427,63	€ 25.016,12
ARESCIALLO ORDINARIO	12	36	10	€ 325,37	€ 76.136,11
ARESCIALLO	11	33	10	€ 278,89	€ 59.822,33
ERGENTE MAGGIORE CAPO +25	0	0	0	€ 539,19	€ 0,00
ERGENTE MAGGIORE CAPO	0	0	10	€ 502,00	€ 0,00
ERGENTE MAGGIORE +18	0	0	0	€ 464,81	€ 0,00
ERGENTE MAGGIORE +15	3	9	10	€ 427,63	€ 25.016,12
ERGENTE MAGGIORE	7	21	10	€ 325,37	€ 44.412,73
ERGENTE	44	132	10	€ 288,00	€ 247.104,00
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +29	0	0	0	€ 502,00	€ 0,00
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +25	0	0	0	€ 464,81	€ 0,00
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +17	0	0	0	€ 427,63	€ 0,00
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	0	0	0	€ 413,68	€ 0,00
APORAL MAGGIORE CAPO	10	30	10	€ 325,37	€ 63.446,76
APORAL MAGGIORE SCELTO	85	255	10	€ 278,89	€ 462.263,49
CAPORAL MAGGIORE	33	99	10	€ 216,00	€ 138.996,00

TOTALE GENERALE: € 3.506.968,76

SINTESI DELLA PROPOSTA: Valorizzazione della retribuzione del personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena)

1. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, già modificata dall'art. 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è elevata al 40 per cento.
2. Al personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 10 agosto 1981 n. 475, compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennità di cui al comma 1, un'indennità pari a un ventesimo dell'indennità stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato con diritto alla sua percezione, fino a un massimo di venti anni.

RAZIONALE:

Il personale che presta servizio presso gli stabilimenti militari di pena è soggetto a un particolare disagio, remunerato con una percentuale dell'indennità pensionabile il cui ultimo aggiornamento risale al D.P.R. n. 163/2002. E' necessario prevedere una migliore valorizzazione economica di tale disagio, attraverso l'aumento dell'indennità pensionabile e l'introduzione del cosiddetto "trascinamento" del servizio prestato in tale posizione d'impiego.
L'onere è stimabile in circa 277.000 euro annui.

www.ForzeArmate.org

ONERI PRESUNTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

RADO	Personale in servizio negli stabilimenti militari di pena	Personale che in passato ha prestato servizio negli stabilimenti militari di pena		misura dell'indennità pensionabile prevista per le F. d. P.	Quota di indennità pensionabile		Differenza	ONERI PRESUNTI	
		N°	numero medio di anni		attualmente prevista 30%	che si intende attribuire 40%		relativi all'incremento della quota di indennità pensionabile	relativi al "trascinamento"
.Col.	0	0	0	€ 799,70	€ 239,91	€ 319,88	€ 79,97	€ 0,00	€ 0,00
gg.	0	0	0	€ 799,70	€ 239,91	€ 319,88	€ 79,97	€ 0,00	€ 0,00
p.	2	6	10	€ 784,90	€ 235,47	€ 313,96	€ 78,49	€ 2.040,74	€ 12.244,44
n.	6	18	10	€ 777,70	€ 233,31	€ 311,08	€ 77,77	€ 6.066,06	€ 36.396,36
n.	1	3	0	€ 746,20	€ 223,86	€ 298,48	€ 74,62	€ 970,06	€ 0,00
Mar.	1	3	10	€ 759,80	€ 227,94	€ 303,92	€ 75,98	€ 987,74	€ 5.926,44
r.Ca.	19	57	0	€ 725,50	€ 217,65	€ 290,20	€ 72,55	€ 17.919,85	€ 0,00
r.Ord.	0	0	0	€ 703,00	€ 210,90	€ 281,20	€ 70,30	€ 0,00	€ 0,00
r.	0	0	0	€ 681,00	€ 204,30	€ 272,40	€ 68,10	€ 0,00	€ 0,00
IC	0	0	0	€ 699,80	€ 209,94	€ 279,92	€ 69,98	€ 0,00	€ 0,00
1	19	57	10	€ 658,50	€ 197,55	€ 263,40	€ 65,85	€ 16.264,95	€ 97.589,70
rg.	2	6	10	€ 655,30	€ 196,59	€ 262,12	€ 65,53	€ 1.703,78	€ 10.222,68
ICS	0	0	0	€ 589,40	€ 176,82	€ 235,76	€ 58,94	€ 0,00	€ 0,00
IC	14	42	10	€ 536,60	€ 160,98	€ 214,64	€ 53,66	€ 9.766,12	€ 58.596,72
IS	0	0	0	€ 492,30	€ 147,69	€ 196,92	€ 49,23	€ 0,00	€ 0,00
CM	0	0	0	€ 455,00	€ 136,50	€ 182,00	€ 45,50	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE	€ 55.719,30	€ 220.976,34
TOTALE GENERALE	**€ 276.695,64**	

SINTESI DELLA PROPOSTA: Rimodulazione dell'assegno funzionale.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Assegno funzionale)

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro	34 anni di servizio euro
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.593,20	2.385,70	2.819,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.593,20	2.385,70	2.819,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.593,20	2.385,70	2.819,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.593,20	2.385,70	2.819,40
Sergente e gradi corrispondenti	1.980,20	3.320,00	3.923,70
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.980,20	3.320,00	3.923,70
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.980,20	3.320,00	3.923,70
Maresciallo e gradi corrispondenti	2.012,30	3.320,00	3.991,70
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	2.012,30	3.320,00	3.991,70
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	2.012,30	3.320,00	3.991,70
1° Maresciallo e gradi corrispondenti	2.012,30	3.320,00	3.991,70

2. Per gli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro	34 anni di servizio euro
Sottotenente e tenente e gradi corrispondenti	2.368,90	3.554,90	4.201,20
Capitano e gradi corrispondenti	3.048,00	5.658,50	6.687,30
Maggiore e gradi corrispondenti	3.435,00	5.658,50	6.687,30
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	3.435,00	5.658,50	6.687,30

RAZIONALE:

In materia di strutture retributive del personale delle Pubbliche Amministrazioni, risulta che l'orientamento del Ministero dell'economia e finanze sia da molto tempo quello di superare le progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali. Per quanto attiene al personale militare non dirigente, tale orientamento si è concretato nella loro soppressione, fin dal 1988, con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468. La struttura retributiva delineatasi con tale soppressione è risultata, tuttavia, del tutto insoddisfacente, in quanto ha determinato scavalcamenti stipendiali e incongruenze di vario genere, così lampanti da indurre malcontento e disaffezione nel personale interessato, talché ha prodotto una spinta generalizzata al cambiamento, che però soltanto dopo tre lustri è stata finalmente recepita dal legislatore con l'adozione del sistema dei parametri stipendiali (Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193). Il nuovo sistema, benché più rispondente del precedente alle esigenze delle Forze armate e alle aspettative dei singoli, necessita ancora di modifiche, in quanto non tiene conto dell'importanza di differenziare le retribuzioni in relazione all'anzianità di grado e, in subordine, di servizio. Al riguardo si evidenzia che la nota locuzione di uso comune "l'anzianità fa grado" per il personale militare non costituisce soltanto un "modo di dire", ma rappresenta una fattispecie espressamente prevista dall'art. 12, comma 4, del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare), che riconnette in capo ai soggetti con maggiore anzianità, a parità di grado, maggiori obblighi e responsabilità. Si tratta di una situazione che nel mondo militare trova applicazione in ogni aspetto della vita quotidiana (a riprova di ciò si evidenzia che, con riferimento agli ufficiali, l'art. 2 della legge 30 dicembre 2002, n. 295 ne ha riconosciuto la valenza anche ai fini retributivi). Peraltro il comportamento del personale militare è soggetto a continua valutazione formale da parte dei superiori, riferita anche alle modalità con cui li sostituisce laddove gli competa in relazione all'anzianità (è appena il caso di rammentare che le risultanze di tali valutazioni sono determinanti ai fini della progressione di carriera). Diversa è la situazione del personale civile, che può essere strutturalmente considerata accettabile laddove prevede che la retribuzione fondamentale sia determinata facendo riferimento esclusivamente agli importi contrattuali, senza forme di valorizzazione dell'anzianità. Ciò in quanto il citato sistema è coerente alla natura privatistica del rapporto d'impiego degli interessati, alla definizione negoziale del loro trattamento nonché alla struttura organizzativa cui è applicato, tenuto conto che detto personale risponde del proprio operato limitatamente alle mansioni associate alla qualifica di assunzione e agli obblighi cui è tenuto per espressa previsione contrattuale.

La norma proposta contribuirebbe un primo passo per risolvere tale problematica attraverso la rivalutazione del 10% della precedente misura dell'assegno funzionale e l'istituzione di una "terza fascia" di anzianità (34 anni), il cui importo risulta dalla maggiorazione del 30% delle misure annue lorde previste per il personale con 29 anni di servizio compiuto.

Per l'Esercito, l'onere è stimabile in circa 6,7 mil. di euro annui.

ONERI PRESUNTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DELL'ASSEGNO FUNZIONALE PER L'INCREMENTO DELL'ASSEGNO FUNZIONALE AL PERSONALE DELL'ESERCITO.

GRADO	con più di 17 anni di servizio	con più di 29 anni di servizio	con più di 34 anni di servizio	ATTUALI MISURE			NUOVE MISURE			RELATIVI ONERI		
							incremento rispetto alla misura vigente					
				+17 anni	+29 anni	+34 anni	10,00%	10,00%	30,00%	+17 anni	+29 anni	+34 anni
							+17 anni	+29 anni	+34 anni			
Ten.Col.	5	1	0	€ 3.122,70	€ 5.144,10	€ 5.144,10	€ 3.434,97	€ 5.658,51	€ 6.687,33	€ 1.691,46	€ 557,28	€ 0,00
Magg.	10	125	0	€ 3.122,70	€ 5.144,10	€ 5.144,10	€ 3.434,97	€ 5.658,51	€ 6.687,33	€ 3.382,93	€ 69.659,69	€ 0,00
Cap,	152	145	0	€ 2.770,90	€ 5.144,10	€ 5.144,10	€ 3.047,99	€ 5.658,51	€ 6.687,33	€ 45.627,49	€ 80.805,24	€ 0,00
Ten.	84	1	0	€ 2.153,50	€ 3.231,70	€ 3.231,70	€ 2.368,85	€ 3.554,87	€ 4.201,21	€ 19.596,85	€ 350,10	€ 0,00
Sten.	40	0	0	€ 2.153,50	€ 3.231,70	€ 3.231,70	€ 2.368,85	€ 3.554,87	€ 4.201,21	€ 9.331,83	€ 0,00	€ 0,00
1° Mar.	6.843	1.949	3.500	€ 1.829,40	€ 3.070,50	€ 3.070,50	€ 2.012,34	€ 3.377,55	€ 3.991,65	€ 1.356.179,96	€ 648.310,49	€ 3.492.693,75
Mar.Ca.	4.653	46	0	€ 1.829,40	€ 3.070,50	€ 3.070,50	€ 2.012,34	€ 3.377,55	€ 3.991,65	€ 922.154,81	€ 15.301,33	€ 0,00
Mar.Ord.	20	2	0	€ 1.829,40	€ 3.070,50	€ 3.070,50	€ 2.012,34	€ 3.377,55	€ 3.991,65	€ 3.963,70	€ 665,28	€ 0,00
Mar.	1	0	0	€ 1.829,40	€ 3.070,50	€ 3.070,50	€ 2.012,34	€ 3.377,55	€ 3.991,65	€ 198,19	€ 0,00	€ 0,00
SMC	0	0	0	€ 1.800,20	€ 3.018,20	€ 3.018,20	€ 1.980,22	€ 3.320,02	€ 3.923,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SM	1	0	0	€ 1.800,20	€ 3.018,20	€ 3.018,20	€ 1.980,22	€ 3.320,02	€ 3.923,66	€ 195,02	€ 0,00	€ 0,00
Serg.	0	0	0	€ 1.800,20	€ 3.018,20	€ 3.018,20	€ 1.980,22	€ 3.320,02	€ 3.923,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CMCS	0	0	0	€ 1.448,40	€ 2.168,80	€ 2.168,80	€ 1.593,24	€ 2.385,68	€ 2.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CMC	0	0	0	€ 1.448,40	€ 2.168,80	€ 2.168,80	€ 1.593,24	€ 2.385,68	€ 2.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CMS	0	0	0	€ 1.448,40	€ 2.168,80	€ 2.168,80	€ 1.593,24	€ 2.385,68	€ 2.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1° CM	0	0	0	€ 1.448,40	€ 2.168,80	€ 2.168,80	€ 1.593,24	€ 2.385,68	€ 2.819,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE	**€ 2.362.322,22**	**€ 815.649,39**	**€ 3.492.693,75**
TOTALE GENERALE	**€ 6.670.665,37**		

SINTESI DELLA PROPOSTA: Revisione dei criteri di attribuzione dell'indennità di trasferimento.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Trattamento economico di trasferimento)

1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si interpreta nel senso che il personale militare trasferito d'autorità può:
   a. esercitare il diritto di opzione tra il regime di corresponsione dell'indennità di trasferimento e il regime di rimborso del canone di un alloggio privato entro sei mesi dalla data del trasferimento;
   b. transitare in qualsiasi momento dal regime di rimborso del canone di mensile di locazione al regime di corresponsione dell'indennità di trasferimento e viceversa. Nel caso di esercizio di tale facoltà, fermo restando il trattamento già corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 o 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è mensilmente riconosciuta la quota restante del beneficio, tenendo conto che una mensilità di:
      - rimborso del canone di alloggio non fruito corrisponde a venti giorni di indennità di trasferimento, di cui dieci in misura intera e dieci in misura ridotta del 30%.
      - diaria intera non fruita corrisponde a 53 giorni di rimborso del canone di locazione di un alloggio privato;
      - diaria ridotta del 30% non fruita corrisponde a 37 giorni di rimborso del canone di locazione di un alloggio privato.
2. L'indennità di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 decorre dalla data in cui l'interessato ha inizialmente esercitato il diritto di opzione, mentre i 36 mesi previsti per il rimborso del 90% del canone mensile di locazione decorrono dalla data di stipula del contratto, che deve avvenire entro nove mesi dalla data del trasferimento.
3. La facoltà di cui al precedente comma 1, lettera b. può essere esercitata per una sola volta.

RAZIONALE:

L'articolo 1 della legge n. 86/2001 riconosce al militare trasferito d'autorità che nella nuova sede di servizio non disponga di un alloggio fornito dall'Amministrazione il diritto di optare tra la corresponsione di un'indennità mensile di trasferimento pari a trenta diarie di missione per due anni (in misura intera per il primo anno e ridotta del 30% nel secondo anno) e il rimborso per 36 mesi del canone di affitto di un alloggio privato, fino a un massimo di € 516,46 al mese.
La circolare applicativa emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (n. DGPM/IV/12^/069740/10/B.32 in data 6 giugno 2001) precisa che l'opzione è vincolante e va esercitata entro tre mesi dalla data del trasferimento.
Il suddetto orientamento applicativo, che la citata Direzione Generale non è disposta a "rivedere", contrasta con:
- l'intenzione di mettere a disposizione del personale trasferito d'autorità un "ventaglio" di misure cui fare ricorso in modo flessibile e consapevole;
- il D.M. n. 88/2004 "*Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate*", laddove è stabilito che le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di servizio temporanei (AST) vengono formate con cadenza quadrimestrale;
- i termini di assegnazione degli alloggi di servizio ad incarico (ASI) che in molti casi, stante la limitata disponibilità, vengono concessi previa formazione di un'apposita graduatoria (con cadenza di norma quadrimestrale).

In sostanza oggi il personale militare trasferito d'autorità è costretto a "vincolarsi" a un'opzione esercitata spesso "al buio", senza cioè sapere se ed entro quanto tempo potrà disporre di un alloggio di servizio.

Con il presente articolato si intende interpretare in modo più flessibile la normativa di riferimento, riconoscendo al personale trasferito d'autorità la facoltà di:

- esercitare il diritto di opzione entro 6 mesi dalla data di trasferimento;
- transitare in qualsiasi momento, per una volta, dal regime di rimborso del canone di alloggio di servizio al regime di corresponsione dell'indennità di trasferimento e viceversa.

Per garantire il puntale e corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo e fiscale nel caso di transito da un regime all'altro, l'articolato non prevede una compensazione tra i due istituti con effetti retroattivi, ma la conversione della quota restante del beneficio nell'indennità di trasferimento o nel rimborso di un canone secondo precisi criteri matematici, che mantengono inalterati gli equilibri retributivi dei due istituti in termini di valore complessivo e di durata. Si riportano di seguito alcuni esempi concreti.

- **Soggetto trasferito d'autorità che, dopo 9 mesi di corresponsione dell'indennità di trasferimento, chiede di "transitare" al regime di rimborso del canone di alloggio.**
  La quota restante del beneficio corrisponde a 3 mesi di indennità di trasferimento in misura intera e 12 mesi di indennità di trasferimento in misura ridotta. Applicando quanto previsto dalla bozza di articolato verrebbe riconosciuto il diritto a fruire di 20 mensilità di rimborso del canone di un alloggio privato (3x53 + 12x37 = 603 giorni).
- **Soggetto trasferito d'autorità che, dopo aver ottenuto 18 mensilità di rimborso del canone per la locazione di un alloggio privato, decide di "transitare" al regime di corresponsione dell'indennità di trasferimento.**
  Applicando quanto previsto dalla bozza di articolato, verrebbero riconosciuti, in luogo di ognuna delle restanti 18 mensilità di rimborso del canone di alloggio privato, 20 giorni di indennità di trasferimento (di cui 10 in misura intera e 10 in misura ridotta del 30%).

Il presente articolato non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto si limita a rendere meno rigidi i termini di fruizione di benefici già previsti.

www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Esclusione dai giorni di ricovero per terapie salvavita dal computo della licenza convalescenza.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Terapie salvavita)

1. I giorni di assenza dal servizio, anche a seguito di ricovero ospedaliero o di day-hospital, determinati dalla necessità di sottoposizione a terapie salvavita, ivi compresi i controlli con effetti invasivi, a carattere continuativo, periodico o episodico, indotti da patologie gravi, non solo computabili quali periodi di licenza straordinaria. Rientrano in tale fattispecie non solo le giornate di effettiva applicazione terapeutica ma anche le assenze indotte dalle terapie stesse.
2. In tali periodi di assenza, opportunamente certificati, il militare avrà diritto all'intera retribuzione fissa e continuativa e al trattamento economico accessorio non strettamente legato all'effettiva presenza in servizio.

RAZIONALE:

Con il presente articolato - coerentemente con quanto previsto per i dipendenti pubblici del Comparto Ministeri (articolo 21, comma 7-bis, del C.C.N.L. 1994-1997) - si intende escludere dal computo della licenza straordinaria i giorni di assenza dal servizio determinati dalla necessità di sottoporsi a terapie salvavita legate a patologie gravi (quali ad esempio forme tumorali, insufficienze o malattie renali, insufficienze respiratorie, anemia mediterranea, cardiopatite, AIDS, trapianti di organi).
Tale norma non arreca oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Difesa.

www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Recuperi spettanti per attività lavorative prestate nei giorni festivi/feriali non lavorativi.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(attività lavorative prestate nei giorni festivi/feriali non lavorativi)

I recuperi compensativi spettanti a seguito della comune attività lavorativa prestata nelle giornate festive o feriali non lavorative, sono determinati con le stesse modalità previste per i servizi armati espletati in dette giornate.

RAZIONALE:

Al fine di evitare interpretazioni restrittive, il presente articolato è volto a chiarire inequivocabilmente che, ai fini dell'attribuzione dei recuperi compensativi, la comune attività lavorativa prestata nelle giornate festive/non lavorative è equivalente all'espletamento di servizi armati e non espletati in dette giornate.

Side Web
www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Trasformazione delle misure delle indennità di impiego operativo in valore assoluto.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Indennità di impiego operativo)

In un'ottica di maggiore trasparenza e allo scopo di semplificare i successivi interventi normativi, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le vigenti misure di tutte le indennità d'impiego impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, comprese quelle dettate dal presente provvedimento, saranno espresse in valore assoluto, senza alcun riferimento percentuale all'indennità di impiego operativo di base. Gli importi espressi secondo la nuova metodologia verranno ufficializzati con un decreto congiunto del Ministro della Difesa e del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.

RAZIONALE:

I rischi e i disagi cui è sottoposto il personale militare delle Forze Armate in relazione alle diverse condizioni di servizio sono di massima remunerati attraverso le cosiddette "indennità operative", per lo più disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78. Le misura di dette indennità sono attualmente determinate attraverso un meccanismo retributivo che prevede l'applicazione di una differente maggiorazione percentuale della misura di base a seconda della tipologia d'impiego.
Tale meccanismo è troppo rigido e quindi non è funzionale alla nuova mutevole realtà operativa, che presuppone un quadro di riferimento più trasparente e flessibile. In prospettiva è infatti necessario poter intervenire in modo mirato e selettivo sulle indennità in parola, senza i condizionamenti imposti dall'effetto moltiplicativo insito nel vigente sistema di percentuali, che comporta, in valore assoluto, un progressivo allargamento delle "forbici" retributive, a parità di aumento dell'operativa di base.
Con il presente articolato si intende far sì che tutte le misure dell'indennità di impiego operativo siano espresse in valore assoluto, attraverso l'emanazione di un Decreto Interministeriale.
La norma proposta non arreca oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Difesa.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Armonizzazione regime fiscale e previdenziale delle indennità di impiego operativo.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Regime fiscale e previdenziale delle indennità di impiego operativo)

1. Le indennità di cui agli articoli 2, 3 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 sono assoggettate alla disciplina fiscale di cui all'articolo 51, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'aumento convenzionale di un quinto del servizio militare prestato, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 187, è rideterminato in un terzo, fermo restando il limite massimo di cinque anni introdotto all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
3. Nei confronti del personale militare delle Forze Armate in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento convenzionale di cui al precedente comma è computato tenendo conto di tutti i periodi di servizio prestati e della collocazione temporale degli stessi, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

RAZIONALE:

I rischi e i disagi cui è sottoposto il personale militare delle Forze Armate in relazione alle diverse condizioni di servizio sono di massima remunerati attraverso le cosiddette "indennità operative", per lo più disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78. Solo alcune di dette indennità (imbarco, aeronavigazione, volo e impiego in contingenti internazionali) sono assoggettate a un regime fiscale e previdenziale più favorevole (imponibilità al 50% ai fini fiscali e previdenziali e "supervalutazione" di un terzo del computo degli anni ai fini pensionistici) mentre le restanti indennità operative (campagna, "supercampagna", truppe alpine) soggiacciono al regime "standard" (imponibilità al 100% ai fini fiscali e previdenziali e "supervalutazione" di un quinto del computo degli anni ai fini pensionistici).
Negli ultimi anni però il ruolo delle Forze Armate si è evoluto di pari passo con il mutamento degli scenari internazionali, talché ormai tutto il personale militare è soggetto a particolari rischi e disagi anche perché, indipendentemente dalla tipologia di impiego, deve essere permanentemente disponibile per l'impiego presso i contingenti schierati in operazioni, in ossequio al principio della "task organization". Ne consegue che la differenziazione del regime fiscale e previdenziale delle indennità operative è un principio ormai anacronistico che determina ingiustificate disparità di trattamento.
Con il presente articolato, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale militare, si intende estendere a tutte le indennità di impiego operativo il regime fiscale e previdenziale al momento riservato alle sole indennità di imbarco, aeronavigazione, volo e di "contingente".
Tale norma non determina alcun onere aggiuntivo ma minori entrate che, con riferimento all'Esercito, sono quantificabili in circa 2,5 mil. di euro annui.

MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA "DEFISCALIZZAZIONE" DELLE INDENNITA' OPERATIVE

GRADO	DESTINATARI DELL'INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI "CAMPAGNA"	DESTINTARI DELL'INDENNITA' PER TRUPPE ALPINE	DESTINATARI DELL'INDENNITA' DI SUPERCAMPAGNA	MISURA DELL'INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE	MINORI ENTRATE PER LO STATO
APITANO NON OMOG.	346	90	823	€ 333,11	€ 90.489
ENENTE	309	190	1.376	€ 299,55	€ 123.755
OTTOTENENTE	694	46	328	€ 165,27	€ 35.527
° MARESCIALLO +29	1.268	284	3.525	€ 343,44	€ 377.453
° MARESCIALLO +25	1.031	239	2.733	€ 333,11	€ 288.339
° MARESCIALLO	487	168	1.658	€ 299,55	€ 151.178
IARESCIALLO CAPO +25	30	2	144	€ 299,55	€ 11.534
IARESCIALLO CAPO	1.608	597	4.576	€ 278,89	€ 411.190
IARESCIALLO ORDINARIO +15	9	4	23	€ 258,23	€ 2.020
IARESCIALLO ORDINARIO +10	33	16	297	€ 237,57	€ 18.258
IARESCIALLO ORDINARIO	49	75	548	€ 180,76	€ 27.202
IARESCIALLO	238	85	505	€ 154,94	€ 27.680
ERGENTE MAGGIORE CAPO +25	0	0	0	€ 299,55	€ 0
ERGENTE MAGGIORE CAPO	0	0	0	€ 278,89	€ 0
ERGENTE MAGGIORE +18	0	0	0	€ 258,23	€ 0
ERGENTE MAGGIORE +15	17	17	254	€ 237,57	€ 15.304
ERGENTE MAGGIORE	74	48	421	€ 180,76	€ 21.713
ERGENTE	303	290	2.734	€ 160,00	€ 118.650
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +29	0	0	0	€ 278,89	€ 0
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +25	0	0	0	€ 258,23	€ 0
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +17	0	0	0	€ 237,57	€ 0
APORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	0	0	0	€ 229,82	€ 0
APORAL MAGGIORE CAPO	220	177	3.699	€ 180,76	€ 165.577
APORAL MAGGIORE SCELTO	685	1.650	9.535	€ 154,94	€ 413.661
° CAPORAL MAGGIORE	415	789	4.378	€ 120,00	€ 150.267
			TOTALE ONERI E.I.		**€ 2.449.796**

' stato considerato un minor gettito fiscale pari medimente al 30% del 50% della misura dell'indennità di impiego operativo.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Chiarire i termini di applicazione dell'indennità di cui all'art. 8 comma 5 del D.P.R. n. 163/2002 che compete al personale che non beneficia di alloggi forniti dall'Amministrazione.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Trattamento economico di trasferimento)

L'articolo 8, comma 5, del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista compete al personale trasferito d'autorità che, all'atto della presentazione al nuovo ente, non fruisce nella nuova sede di servizio di uno degli alloggi di cui all'articolo 2, lettere "a.", "b.", "c" e "d" del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

RAZIONALE:

Al fine di fugare ogni dubbio applicativo, il presente articolato è volto a chiarire inequivocabilmente che l'indennità di € 775 (€ 1.500 in caso di trasferimento dell'intero nucleo familiare), di cui all'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 163/2002 compete anche al personale che:

- nella nuova sede di servizio fruisce di un alloggio temporaneo, precario o comunque non idoneo a ospitare in maniera decorosa e stabile un nucleo familiare (ad esempio gli alloggi ASC e APP);
- all'atto del trasferimento non ha ancora lasciato l'alloggio fornito dall'A.D. nella precedente di servizio;
- ottiene un alloggio nella nuova sede di servizio successivamente al trasferimento.

Tale norma non arreca oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Difesa.

www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Aggiornamento dell'importo previsto per il rimborso dei pasti.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Trattamento di missione)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i limiti di spesa per il vitto del personale che presta servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio sono rideterminati in € 30,00 per ciascun pasto.

RAZIONALE:

La norma è volta a elevare il limite di rimborso dei pasti, in quanto l'attuale misura (€ 22,26 per un pasto e di € 44,24 per due pasti), ferma da oltre 10 anni, risulta nettamente al di sotto dei costi medi di ristorazione.
La norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Difesa in quanto il beneficio va contenuto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Adeguamento del valore del buono pasto.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Buono pasto)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il buono pasto giornaliero di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 è rideterminato in euro 7.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

RAZIONALE:

La rideterminazione del valore del buono pasto giornaliero si rende necessaria al fine di adeguare lo stesso a quello previsto per le altre categorie di personale della P.A..
L'aumento va contenuto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Side Web
www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Trattamento economico di missione per la partecipazione a concorsi indetti dall'A.D..

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Trattamento di missione per la partecipazione a concorsi indetti A.D.)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, al personale che debba trasferirsi fuori dalla sede di servizio per la partecipazione a:
   - esami per l'avanzamento al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso ruolo o categoria;
   - concorsi interni per il passaggio ad altro ruolo o categoria superiore,

   compete il rimborso delle spese di viaggio, dei pasti e dell'eventuale pernottamento nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa sul trattamento economico di missione.
2. Perdono il diritto al rimborso coloro che non si siano presentati senza giustificato motivo ad una delle prove ovvero siano stati espulsi da alcune di esse.

RAZIONALE:

Con il presente articolato, coerentemente con quanto previsto per il personale del pubblico impiego (art. 208 del D.P.R. n. 3/1957 - c.d. "T.U. sugli impiegati civili dello Stato"), si riconosce il diritto a fruire del trattamento economico di missione, limitatamente al rimborso delle spese di viaggio, dei pasti e dell'eventuale pernottamento, per il personale che partecipa a concorsi interni sia ai fini dell'avanzamento al grado superiore nella medesima categoria/ruolo (es. concorsi per Primi Marescialli) sia per il passaggio a una carriera superiore (es. reclutamento nel ruolo Sergenti riservato ai VSP, immissione nei ruoli normali o speciali a favore degli Ufficiali in ferma prefissata/Ufficiali di complemento, ecc.). Fanno pertanto eccezione i concorsi aperti anche a personale estraneo all'Amministrazione, per la cui partecipazione, in ossequio all'articolo 13 del D.P.R. n. 394/1995, deve comunque essere concessa la licenza straordinaria per esami. Si evidenzia infine che, onde evitare "abusi", il rimborso è escluso allorché il personale non si presenti agli esami senza giustificato ovvero si faccia espellere dalle prove concorsuali.
La previsione che si intende introdurre **non comporta alcun onere aggiuntivo**, in quanto i rimborsi in questione vengono attribuiti sulla base di risorse preventivamente stanziate in bilancio.

SINTESI DELLA PROPOSTA: Valorizzazione del trattamento economico del Capitano non "omogeneizzato".

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Importo aggiuntivo pensionabile)

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per il personale che riveste il grado di Capitano, la misura dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2006, n. 221, è rideterminata in 386,20 euro mensili lordi.

RAZIONALE:

La norma è volta a valorizzare, attraverso un aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile corrispondente all'importo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, il trattamento economico del Capitano non "omogeneizzato".
Per l'Esercito, l'onere è stimabile in circa 3,5 mil. di euro annui.

Side Web
www.ForzeArmate.org

ONERI PRESUNTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DELL'IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE PER I CAPITANI NON "OMOGENEIZZATI"

Capitani non "omogeneizzati" dell'E.I.: 1.946

Attuale importo mensile dell'importo aggiuntivo pensionabile:	€ 251,40
Nuovo importo ipotizzato nella bozza di articolato:	€ 386,20

ONERI RIFERITI AL PERSONALE DELL'ESERCITO: € 3.410.170,40

Side Web
www.ForzeArmate.org

SINTESI DELLA PROPOSTA: Benefici stipendiali per servizio prestato in zone di intervento per conto dell'ONU e per nascita figlio.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Benefici stipendiali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, al personale delle Forze Armate che sia stato impiegato all'estero per conto dell'ONU in zona d'intervento è attribuito, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del rientro in Patria, un beneficio economico pari al 6 per cento dell'importo dello stipendio parametrale in godimento, per un tempo corrispondente al servizio prestato nelle predette condizioni. Qualora, nel periodo di fruizione del beneficio in parola, intervenga un evento che comporti il passaggio a un parametro stipendiale superiore, il beneficio stesso è riassorbito parzialmente o totalmente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, al personale delle Forze Armate cui sia nato un figlio legalmente riconosciuto e fiscalmente a carico, è attribuito per un biennio, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita, un beneficio economico pari al 2,5 per cento dell'importo dello stipendio in godimento. Qualora, nel periodo di fruizione del beneficio in parola, intervenga un evento che comporti il passaggio a un parametro stipendiale superiore, il beneficio stesso è riassorbito parzialmente o totalmente.

RAZIONALE:

La norma è volta a rendere sostanzialmente applicabili al personale delle Forze Armate destinatario del sistema stipendiale parametrale i benefici stipendiali che già vengono riconosciuti ai colleghi destinatari del trattamento economico dirigenziale in relazione ai servizi prestati per conto dell'ONU in zona d'intervento (per effetto della L. n. 1746/1962) e alla nascita di un figlio (per effetto del RDL n. 1542/1937, convertito in L. n. 1/1939).
Per l'Esercito, l'onere è stimabile in circa 6 mil. di euro per il primo anno e 7 mil. di euro a regime.

ONERI ORIENTAVI RELATIVI AI BENEFICI STIPENDIALI PER SERVIZIO PRESTATO IN ZONE DI INTERVENTO E PER NASCITA FIGLIO.

GRADO	Stipendio mensile lordo	Personale che si ipotizza possa usufruire ogni anno del beneficio per la nascita figli	Personale che si ipotizza possa usufruire ogni anno dei benefici per servizi prestati in zone di intervento	ONERI PER NASCITA FIGLI (costo per un anno di beneficio)	ONER PER SERVIZIO IN ZONE DI INTERVENTO
Ten.Col.	€ 1.931,25	0	0	€ 0,00	€ 0,00
Magg.	€ 1.931,25	0	0	€ 0,00	€ 0,00
Cap.	€ 1.860,44	78	650	€ 47.162,09	€ 435.342,38
Ten.	€ 1.789,63	62	700	€ 36.060,94	€ 450.985,50
Sten.	€ 1.715,59	45	350	€ 25.090,56	€ 216.164,81
1° Mar. luogoten.	€ 1.789,63	43	100	€ 25.010,01	€ 64.426,50
1° Mar. (+8 nel grado)	€ 1.744,56	0	0	€ 0,00	€ 0,00
1° Mar.	€ 1.712,38	439	450	€ 244.313,10	€ 277.404,75
Mar.Ca.	€ 1.648,00	300	600	€ 160.680,00	€ 355.968,00
Mar.Ord.	€ 1.596,50	46	180	€ 23.867,68	€ 103.453,20
Mar.	€ 1.554,66	35	150	€ 17.684,21	€ 83.951,44
SMC (+8 nel grado)	€ 1.577,19	0	0	€ 0,00	€ 0,00
SMC	€ 1.548,22	0	0	€ 0,00	€ 0,00
SM	€ 1.496,72	36	120	€ 17.511,61	€ 64.658,25
Serg.	€ 1.445,22	145	500	€ 68.105,93	€ 260.139,38
CMCS (+8 nel grado)	€ 1.461,31	0	0	€ 0,00	€ 0,00
CMCS	€ 1.435,56	0	0	€ 0,00	€ 0,00
CMC	€ 1.390,50	172	800	€ 77.728,95	€ 400.464,00
CMS	€ 1.345,44	510	3.100	€ 223.006,27	€ 1.501.508,25
1° CM	€ 1.303,59	243	1.300	€ 102.951,32	€ 610.081,88
			TOTALE	**€ 1.069.172,67**	**€ 4.824.548,33**

TOTALE ONERI ANNO X:	**€ 5.893.721,00**
TOTALE ONERI ANNO X +1:	**€ 6.962.893,67**

ARAMETRI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI ONERI:

- Nascita figli: è stata considerata una media di destinatari pari al 4% all'anno del totale nel grado.
- Benefici per servizi prestati in zone di intervento: si ipotizza una presenza media all'estero, con turnazioni semestrali, di 8.000 unità (di cui 4.500 "contrattualizzati").

SINTESI DELLA PROPOSTA: Revisione delle indennità di rischio/maneggio valori di cassa

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Indennità varie)

1. Al personale militare esposto in modo continuo e diretto ai rischi riconducibili ai gruppi indicati nella tabella A unita al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, compete, in sostituzione di quanto precedentemente riconosciuto, un'indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:

GRUPPO DI APPARTENENZA	IMPORTO
I	25 euro
II	20 euro
III	15 euro
IV	10 euro
V	5 euro

2. Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione della Difesa di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
3. Al personale militare, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centro elaborazione dati ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di € 2,00.
4. Al personale militare che per legge o in base a un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete, in sostituzione di quanto precedentemente riconosciuto, un'indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:

CATEGORIA	IMPORTO
maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a euro 250.000	3 euro
maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a euro 125.000	2 euro
maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a euro 75.000	1euro

5. L'indennità di cui al comma precedente non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

RAZIONALE:

La rideterminazione delle indennità di rischio e dell'indennità per maneggio valori di cassa si rende necessaria al fine di rivalutare gli importi attuali assolutamente irrisori e inadeguati.
Per l'Esercito, l'onere è stimabile in circa 3,9 mil. di euro annui.

ONERI PRESUNTI RELATIVI ALL'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO E DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI.

	categoria di riferimento, in relazione valore medio del maneggio valori mensile		
	superiore a € 250.000	superiore a € 125.000	superiore a € 75.000
Entità del personale dell'Esercito che ricopre l'incarico di Cassiere:	327		
Entità del personale dell'Esercito che ricopre l'incarico di SU. addetto alla gestione del	102	38	15
TOTALE DESTINATARI	429	38	15

nuove misure giornaliere ipotizzate		
superiore a € 250.000	superiore a € 125.000	superiore a € 75.000
€ 3,00	€ 2,00	€ 1,00

	Gruppo di appartenenza				
	I	II	III	IV	V
Entità del personale dell'Esercito destintario dell'indennità di rischio:	120	220	350	400	500

nuove misure giornaliere ipotizzate				
I	II	III	IV	V
€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 10,00	€ 5,00

Enità del personale destinatario dell'indennità di rischio:	2.228

Nuova misura giornaliera ipotizzata:	2,00

Oneri indotti dall'aumento dell'indennità di maneggio valori:	**€ 267.676,50**
Oneri indotti dall'aumento dell'indennità di rischio:	**€ 3.565.295,71**
Oneri indotti dall'aumento dell'indennità meccanografica:	**€ 751.950,00**
TOTALE ONERI PRESUNTI	€ 4.584.922,21

SINTESI DELLA PROPOSTA: Elevazione da 240 a 365 giorni della "soglia" oltre la quale cessa la corresponsione dell'indennità di trasferta per le missioni continuative nella stessa località, limitatamente ai corsi addestrativi e formativi.

BOZZA DI ARTICOLATO:

Articolo X
(Trattamento di missione)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per il personale delle Forze Armate impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417 è elevato a 365 giorni.

RAZIONALE:

La norma è volta a rendere applicabile alle Forze Armate una disposizione già prevista, per le Forze di Polizia a ordinamento militare, dall'art. 46, comma 10 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Essa non comporta maggiori oneri, in quanto le conseguenti spese vanno contenute negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Side Web
www.ForzeArmate.org